

Povo, 04 giugno 2010

Accordo riguardante il Regolamento per il Servizio di reperibilità.

Tra

La Fondazione Bruno Kessler rappresentata da Pietro Osello e Paolo Mattioli

e

i delegati sindacali Michele Fedrizzi (CISL), Alberto Lavelli (CGIL) e Francesco Rocca (UIL)

Premesso che

- presso la Fondazione Bruno Kessler è necessario sviluppare il Servizio di reperibilità esistente al fine di adeguarlo alle mutate esigenze organizzative.

Le parti

concordano

con decorrenza 1 gennaio 2010

Articolo 1 – Finalità del servizio di reperibilità.

1. Il presente Regolamento disciplina il servizio di reperibilità inteso a garantire la continuità di funzionamento degli impianti tecnologici in servizio, al fine di salvaguardare l'incolumità delle persone, la sicurezza dei fabbricati, degli impianti e delle apparecchiature delle sedi della Fondazione Bruno Kessler in ogni caso di emergenza. La presenza del reperibile è necessaria al fine di risolvere problemi tecnici in linea con le proprie competenze, mentre rimane in capo ad altri soggetti l'intervento diretto per fronteggiare l'emergenza incendi e intrusione. In questi casi il reperibile, per salvaguardare la propria incolumità, svolge servizio di supporto per i problemi di ordine tecnologico conseguenti all'evento in causa e deve invece coinvolgere, secondo le esigenze, ditte o mezzi di soccorso appropriati (es. squadra di pronto intervento interno, Vigili del Fuoco, Polizia, ecc) secondo i regolamenti e i piani d'emergenza della Fondazione. Qualora il reperibile valuti che l'intervento richieda competenze al di sopra della propria conoscenza e professionalità oppure nei casi in cui è previsto l'intervento di più persone per fronteggiare la situazione riscontrata, ovvero nei casi in cui l'azione da compiere espone a rischi lavorativi, il reperibile deve chiamare aiuto esterno rivolgendosi ad un responsabile FBK che da quel momento coordinerà l'intervento.
2. Le emergenze più comuni a cui deve far fronte il servizio di reperibilità sono:
 - allarme incendio, escluso l'intervento sull'incendio stesso, per chiamata da parte del servizio portierato FBK o da parte di un responsabile della Fondazione;
 - segnalazione di guasti ad impianti tecnologici con pericolo di danno alle strutture;

- segnalazione di danni da effetti di eventi meteorologici avversi;
 - blocco di ascensori;
 - ogni altra anomalia segnalata nelle strutture della Fondazione;
 - chiamata da parte del servizio portierato nei casi stabiliti
3. Sono sottoposte al servizio reperibilità tutte le sedi della Fondazione Bruno Kessler presenti nel territorio del Comune di Trento.

Articolo 2 – Personale addetto al Servizio di reperibilità.

1. Il Servizio di reperibilità viene espletato ricorrendo, ove possibile, al reclutamento di personale (dipendente o messo a disposizione della Fondazione) volontario, salvo quanto previsto dal successivo art. 3. Nel caso in cui non sia possibile garantire la copertura del Servizio con personale volontario, deve provvedersi alla copertura dei turni scoperti dividendo gli stessi tra il personale non volontario, fermo restando il numero massimo di turni mensili da assegnare a ciascun dipendente.
2. Il Responsabile del Servizio Prevenzione individua il personale dai profili professionali idonei per consentire l'effettiva partecipazione al servizio di reperibilità.
Nel servizio il Responsabile Prevenzione inserisce le figure professionali tecniche con professionalità adeguata al servizio, senza alcuna distinzione di qualifica funzionale, fermo restando che tutti i componenti individuati sono chiamati a partecipare.
3. Il Responsabile della Prevenzione provvede a disciplinare nei dettagli i turni di reperibilità con cadenza trimestrale.
Nel caso in cui il dipendente usufruisca di una giornata di ferie o di recupero, lo stesso in tale giornata di norma non potrà essere posto in reperibilità. Il responsabile della prevenzione provvederà alla sua sostituzione

Articolo 3 – Irrinunciabilità del Servizio di Reperibilità.

1. I lavoratori inseriti nel Servizio di Reperibilità e dotati di profili professionali idonei non possono rifiutarsi di essere inseriti in un programma che preveda il turno di reperibilità nei termini previsti dal CCPL, e dalle disposizioni di servizio del responsabile della Prevenzione che è incaricato di coordinare tutto il personale in reperibilità.
2. Sono esentati dal turno di reperibilità i dipendenti che non possono adempiere alla relativa disposizione di servizio per:
 - a) forza maggiore debitamente comprovata;
 - b) malattia debitamente comprovata;
 - c) ragioni familiari debitamente comprovate.

Articolo 4 – Modalità del Servizio di Reperibilità

1. L'attività del servizio di Reperibilità è diretta dal Responsabile della Prevenzione.
2. Con il sistema della turnazione il Responsabile della Prevenzione nominerà un addetto alla reperibilità.
3. L'addetto alla reperibilità resta in servizio per una settimana, con l'orario di inizio della presenza obbligatoria del mattino del lunedì e termine con l'orario di inizio della presenza obbligatoria del mattino del lunedì successivo. Il calendario dei turni verrà stabilito con cadenza trimestrale.
4. Di norma, il personale addetto alla reperibilità non può svolgere più di un servizio al mese salvo cause di forza maggiore e con il reperibile consenziente.
5. Il personale in reperibilità garantisce l'intervento nel posto ove si sia verificata l'emergenza, di norma nell'arco massimo di 30 minuti dalla chiamata
6. Di norma al personale in servizio di reperibilità la Fondazione Bruno Kessler mette a disposizione un mezzo del proprio parco macchine.

Qualora ciò non fosse possibile il reperibile sarà preventivamente autorizzato dal Responsabile della Prevenzione all'utilizzo del mezzo proprio secondo le modalità, i regolamenti e la copertura assicurativa vigenti presso la Fondazione stessa.

7. Il servizio giornaliero di reperibilità inizia con l'ultima timbratura in uscita e termina con la prima timbratura in entrata.
Nei giorni festivi e infrasettimanali di chiusura dell'Istituto il turno decorre dalle ore 00 alle ore 24.00.
8. Per il reperibile che concluda l'intervento dopo le ore ventiquattro decade l'obbligo di rispettare la fascia di presenza obbligatoria il mattino del giorno successivo.
Il Responsabile della Prevenzione cura che l'addetto alla reperibilità rediga su apposito modulo un rapporto alla fine di ogni intervento svolto in reperibilità, da rilasciare al servizio portierato, nonché un rapporto giornaliero qualora vi sia l'uso del mezzo personale ai fini della copertura assicurativa. I rapporti costituiscono elemento probatorio.
9. Mensilmente il Responsabile della Prevenzione predispose la documentazione necessaria al pagamento dell'indennità prevista per il servizio di reperibilità nonché per gli interventi eventualmente eseguiti in regime di straordinario e la inoltra all'Unità Amministrazione del Personale segnalando eventuali anomalie e difficoltà riscontrate nella gestione del servizio. Trimestralmente presenta alla Direzione dei Servizi un rapporto sul servizio con le statistiche degli interventi.

Articolo 5 – Obblighi del personale reperibile

1. Il personale, durante il periodo di reperibilità, deve mettersi sempre nelle condizioni di ricevere le chiamate di servizio; in caso di indisponibilità, per malattia o grave impedimento, va data immediata segnalazione al responsabile della Prevenzione o al servizio portierato (secondo istruzioni fornite dal responsabile della Prevenzione), che provvedono tempestivamente alla sostituzione.
2. In caso di chiamata, il reperibile deve essere in grado in ogni momento di raggiungere la sede dove si è verificato l'evento, nel minor tempo possibile. Qualora il personale chiamato non intervenga entro tale limite temporale e del fatto non è riscontrabile probatoriamente la causa di forza maggiore, l'interessato decade dal beneficio economico per l'intera settimana, fatti salvi gli eventuali provvedimenti amministrativi e le responsabilità civili e penali.

Articolo 6 – Compensi per il servizio di reperibilità

Al personale in servizio di reperibilità spetta:

per i dipendenti messi a disposizione compete quanto previsto all'articolo 17 del CCPL del 22 settembre 2008 del comparto autonomie locali e s.m..

per i dipendenti della Fondazione compete quanto previsto al comma 14 dell'articolo 35 del CCPL per il personale delle Fondazioni di cui alla legge provinciale 2 agosto 2005, n.14 e s.m.

L'indennità di reperibilità non compete durante l'orario di servizio a qualsiasi titolo prestato. Il turno di reperibilità ha durata non inferiore alle 12 ore. La frazionabilità in misura inferiore alle 12 ore è ammessa solo nei confronti dei dipendenti che sostituiscono personale assente inserito nei turni di reperibilità.

I compensi saranno erogati mensilmente sulla base di un report predisposto dal Responsabile della prevenzione.

Articolo 7 – Compensi per la chiamata durante il servizio di reperibilità

In caso di chiamata, con intervento operativo durante la reperibilità, la prestazione sarà remunerata con il pagamento mensile delle ore straordinarie svolte rilevate e certificate dal Responsabile della Prevenzione, considerando a tali effetti il tempo di andata ed il rientro nell'abitazione per il tempo di un'ora.

